



COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di Fermo

COPIA DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

Numero 45 del 16-08-2018

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AD AVVALERSI STABILMENTE DELLA STRUTTURA TECNICA REGIONALE COMPETENTE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI COMUNI DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 04 GENNAIO 2018 N. 1 E SS.MM.II. "NUOVE NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE DELLA REGIONE MARCHE".

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di agosto alle ore 19:35, nella Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

Avv. ROTONI MARCO	SINDACO	P
VIOZZI DANILO	VICE SINDACO	P
BELLEGGIA DANIELA	ASSESSORE	P

Ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assiste in qualità di verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE CESETTI ALBERTO

Assume la presidenza il Signor Avv. ROTONI MARCO il quale, accertato il numero legale per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal responsabile del servizio;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alla competenza per l'adozione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese;

DELIBERA

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di esercitare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 04 gennaio 2018 n. 1, le funzioni in materia sismica previste dagli articoli 61, 69, 70, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100, 103 e 104 del [d.p.r. n. 380/2001](#), avvalendosi stabilmente della competente struttura tecnica regionale.

Di dare atto che l'affidamento delle suddette funzioni alla competente struttura tecnica regionale, non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale.

Di trasmettere il presente provvedimento in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Infine con successivi voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese, stante l'urgenza,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 al fine di comunicare il presente atto alla Regione Marche entro il termine del 24 agosto 2018.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L.R. n. 1 del 04.01.2018;
L.R. n. 2 del 09.02.2018;
D.G.R. n. 714 del 28.05.2018.

MOTIVAZIONE DELL'ISTRUTTORIA

La legge n. 54/2014 detta "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" (Legge Del Rio).

La Regione Marche con la legge regionale 03 aprile 2015 n. 13 ha emanato le disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province, in attuazione dell'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e dell'accordo sancito ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della stessa legge statale nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014.

Con tale normativa sono tornate di competenza regionale le funzioni in materia sismica.

In data 11.01.2018 è stata pubblicata sul BUR della Regione Marche n. 3 la Legge Regionale n. 1 del 04.01.2018, "*Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche*".

La predetta Legge Regionale n. 1/2018 persegue l'obiettivo della tutela della pubblica incolumità dettando disposizioni in merito al riordino delle funzioni in materia sismica, alla riorganizzazione delle strutture tecniche competenti, al concorso degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, alla riduzione del rischio sismico, alle modalità di esercizio della vigilanza su opere e costruzioni nonché alla repressione delle violazioni nel rispetto dei principi contenuti nel Capo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

L'articolo 2 della suddetta Legge Regionale 04 gennaio 2018, n. 1 "*Funzioni dei Comuni*" dispone:

- al comma 1, il trasferimento ai Comuni delle funzioni in materia sismica previste dagli articoli 61, 69, 70, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100, 103 e 104 del [d.p.r. n. 380/2001](#);
- al comma 2 che le Amministrazioni comunali esercitano le funzioni di cui al comma 1, in forma singola o associata o mediante le forme associative previste dalla legislazione statale vigente in materia ovvero avvalendosi stabilmente, previa intesa con la Provincia, della struttura tecnica provinciale competente per territorio, nel rispetto dei criteri indicati nell'allegato "1" alla legge medesima;
- al comma 3 che i Comuni con popolazione residente inferiore a cinquemila abitanti possono esercitare le funzioni di cui al comma 1, anche avvalendosi stabilmente della struttura tecnica regionale competente;
- al comma 4 che i Comuni di cui al comma 3 e quelli che intendono avvalersi della struttura tecnica provinciale competente per territorio provvedono, con proprio atto, a comunicarlo alla Regione.

Con nota protocollo n. 689357 del 19.06.2018 la Regione Marche ha comunicato fra l'altro che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti dovranno comunicare, entro il 24 agosto 2018 al

Servizio tutela, gestione e assetto del territorio, l'eventuale volontà di avvalersi della struttura tecnica competente regionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Tutto ciò premesso;

VISTE:

- L.R. n. 1 del 04.01.2018;
- L.R. n. 2 del 09.02.2018;
- D.G.R. n. 714 del 28.05.2018;

RITENUTO opportuno avvalersi della struttura tecnica regionale competente per lo svolgimento delle funzioni in materia sismica di cui agli articoli 61, 69, 70, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100, 103 e 104 del d.p.r. n. 380/2001;

DATO ATTO che l'affidamento del suddetto servizio non comporta impegni di spesa per l'Amministrazione Comunale;

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6 bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE.

Il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.).

Di esercitare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 04 gennaio 2018, le funzioni in materia sismica previste dagli articoli 61, 69, 70, 90, comma 2, 93, comma 1, 94, comma 1, 96, 97, 99, 100, 103 e 104 del d.p.r. n. 380/2001, avvalendosi stabilmente della competente struttura tecnica regionale.

Di dare atto che l'affidamento delle suddette funzioni alla competente struttura tecnica regionale, non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI SERVIGLIANO

Provincia di FERMO

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE AD AVVALERSI STABILMENTE DELLA STRUTTURA TECNICA REGIONALE COMPETENTE PER LE FUNZIONI TRASFERITE AI COMUNI DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 04 GENNAIO 2018 N. 1 E SS.MM.II. "NUOVE NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE DELLA REGIONE MARCHE".

PARERE:

Ai sensi dell'Art.49, 1' comma del D.L.gs. n.267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Espresso in data 16-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DEL BIANCO GIANNI



Firmato

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. ROTONI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CESETTI ALBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 21-08-2018 al 05-09-2018, come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e dall'articolo 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- È divenuta esecutiva il giorno 16-08-18:

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267);

Dalla Residenza Comunale, li 06-09-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to CESETTI ALBERTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata il giorno 21-08-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n.267) nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);

È stata comunicata, con lettera n.4616 in data 21-08-2018 ai signori Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs 18.08.2000, n.267;

E' conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 21-08-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
CESETTI ALBERTO
